



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 75 del 12/10/2018 della Giunta Comunale.

**Oggetto:** Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi al Tribunale di Enna per far valere le ragioni dell'Ente dinanzi alle contestazioni avanzate dal creditore procedente, sig.

**Laneri Giuseppe avverso la dichiarazione di terzo pignorato resa dal Comune di Barrafranca nell'ambito della procedura esecutiva n. 36/2018 R.G.E.**

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di Ottobre alle ore 13,45 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Accardi	Fabio	Sindaco	Presidente
Patti	Giovanni		
Ragusa	Alessandro		

Sono assenti:

Barbagallo	Giuseppe
Strazzanti	Stella

Assiste il Segretario Generale **Dott. ssa Anna Giunta**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Prof. Fabio Accardi** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Oggetto: Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi al Tribunale di Enna per far valere le ragioni dell'ente dinanzi alle contestazioni avanzate dal creditore procedente, sig. Laneri Giuseppe avverso la dichiarazione di terzo pignorato resa dal Comune di Barrafranca nell'ambito della procedura esecutiva n. 36/2018 R. G. E.**

## **IL CAPO DEL I SETTORE**

**Vista** l'allegata nota Prot. Int. n. 188 del 11/10/2018, con la quale il Responsabile del V Settore sostiene *"l'opportunità di nominare tempestivamente un legale che possa difendere l'ente"* nell'ambito della procedura esecutiva n. 36/2018 R.G.E. Promossa dal Sig. Laneri Giuseppe, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Tramontana;

**Preso atto** che il Comune di Barrafranca ha reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c. che è stata contestata dal creditore procedente e che il G.E. Evelia Tricani ha fissato l'udienza in data 19/10/2018 per consentire al Comune di rispondere alle contestazioni;

**Ravvisata** l'opportunità di far valere le ragioni dell'Ente e considerato che appare senza dubbio utile e vantaggioso per l'Amministrazione Comunale continuare ad avvalersi della assistenza dell'avv. Pasquale Messina, in ragione della sua professionalità e della conoscenza approfondita che egli ha del contenzioso, trattandosi dell'ennesima procedura esecutiva nei confronti della società ATO EnnaEuno S.p.A che vede coinvolto l'Ente, nella qualità di terzo pignorato;

**Visto** il combinato disposto degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016, applicabile in Sicilia in virtù del rinvio dinamico operato dall'art. 24 della L.R. n. 8/2016, che qualifica l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale come servizio;

**Considerato che:**

- il Comune di Barrafranca non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni in giudizio, per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale esterno;
- l'art. 17 del D. lgs n. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice dei Contratti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss.mm.ii."*;
- la suddetta norma va coordinata con l'art. 4 dello stesso D.lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di *"economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità..."*;
- in applicazione del principio di proporzionalità, si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia di 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016;

**Visto** l'art. 40 dello Statuto comunale il quale attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune;

**Accertata** la competenza del Giudice dell'Esecuzione per la fattispecie in esame e preso atto che l'affidamento dell'incarico in argomento avviene nel rispetto dei principi generali del Codice (D.Lgs 50/2016) e che l'importo previsto consente l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36;

**Preso atto** che, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 19/01/2016, è stato dichiarato

il dissesto finanziario del Comune di Barrafranca;

**Visto e richiamato** l'art. 250 del d. Lgs. 267/2000 che, tra l'altro, al comma 1, impone di applicare principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria dell'Ente;

### PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- 1) di autorizzare il Sindaco, rappresentante legale dell'Ente, a costituirsi dinanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Enna per far valere le ragioni dell'ente dinanzi alle contestazioni avanzate dal creditore procedente, sig. Laneri Giuseppe avverso la dichiarazione di terzo pignorato resa dal Comune di Barrafranca nell'ambito della procedura esecutiva n. 36/2018 R. G. E.
- 2) di dare mandato al Responsabile del I Settore, competente in materia di contenzioso dell'Ente, di attivare le procedure per l'affidamento del servizio legale, nel procedimento oggetto del presente atto amministrativo, all'Avv. Pasquale Emiliano Messina del Foro di Enna già legale incaricato dall'Ente nella procedura esecutiva n. 569/2017 R.G., nel rispetto dei principi del nuovo Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), tenuto conto delle disposizioni degli artt. 36 e 37 del medesimo codice e del D.M. 55/2014 che definisce i criteri per la determinazione del compenso e di provvedere al relativo impegno di spesa;

Barrafranca, li 12-10-2018

**IL CAPO DEL SETTORE**

### PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Janni

Barrafranca, li 12-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

### UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ..... Janni ..... ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 12-10-2018

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Indi,

## LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;  
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;  
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

### DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: **“Autorizzazione al Sindaco a costituirsi dinanzi al Tribunale di Enna per far valere le ragioni dell'ente dinanzi alle contestazioni avanzate dal creditore procedente, sig. Laneri Giuseppe avverso la dichiarazione di terzo pignorato resa dal Comune di Barrafranca nell'ambito della procedura esecutiva n. 36/2018 R. G. E.”**, nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

### DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

F.to Prof. Fabio Accardi

**L'ASSESSORE ANZIANO**

F.to Sig. Patti Giovanni

**IL SEGRETARIO GENERALE**

F.to Dott.ssa Anna Giunta

Publicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi.

Barrafranca,

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**IL MESSO COMUNALE**

---

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**



# COMUNE DI BARRAFRANCA

Prov. di Enna

C.a.p. 94012 P.I. 00429180862 ☎ 0934 / 468589 Fax 0934/468589

V Settore OO.PP.

Prot. Int. n. 188 del 11/10/2018

Al Capo del I° Settore  
Uff. Contenzioso  
Dott.ssa G. Crescimanna

Al signor Sindaco  
Prof. F. Accardi

Al segretario Generale  
Dott.ssa Anna Giunta  
Loro sedi

Oggetto : fascicolo Proc. N: 36/18 R.G.E Sig. Laneri Giuseppe - Richiesta assistenza legale.

**Visto** il proc. N: 36/18 R.G.E., con il quale si contestano le dichiarazioni di cui all'art. 547 del C.P.C. del Comune;

**vista** la nota assunta al protocollo generale n. 12224 del 10/10/2018, con la quale l'avvocato Mario Tramontana, chiede la reitera di assegnazione delle somme dovute al sign. Laneri Giuseppe a carico dei comuni terzi pignorati;

**vista** l'entità dell'onere a carico del Comune di Barrafranca si ritiene doveroso, ancora una volta, ribadire l'opportunità di nominare tempestivamente un legale che possa difendere l'Ente in merito.

**considerato** che il G. E. Evelia Tricani provvedeva a fissare l'udienza in data 19/10/2018 anche per consentire al comune di Barrafranca, terzo pignorato, nella stessa udienza, di rispondere alle contestazioni del creditore precedente Laneri Giuseppe;


pertanto, si chiede alle SS.LL. ognuno per quanto di competenza, a voler adottare i provvedimenti necessari.

Si allega alla presente:

- Copia tribunale di Enna Esecuzioni Mobiliari proc. n. 36/18 R.G.E.
- Copia Avv. Tramontana: richiesta reitera assegnazione delle somme dovute al sig. Laneri.

Cordiali saluti

IL CAPO DEL V SETTORE  
Arch. Francesco Costa



**TRIBUNALE ENNA**  
**ESECUZIONI MOBILIARI**  
**PROC. N° 36/2018 R.G.E.**  
**GIUDICE DOTT.SSA EVELIA TRICANI**  
**VERBALE UDIENZA 1/6/2018**

All'udienza dell'1/6/2018 per il creditore intervenuto Statello Vito è comparso l'Avv. Francesco Bauso, il quale insiste nell'atto di intervento e dichiara che in riferimento al titolo esecutivo alla base dell'odierno intervento il sig. Statello Vito ha incoato la procedura esecutiva presso terzi iscritta al n°265/2018 R.G.E. Tribunale di Enna (prossima udienza 1/6/2018). L'odierno creditore è inoltre intervenuto nelle seguenti procedure esecutive mobiliari presso terzi:

Procedura esecutiva n°662/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, prossima udienza 5/10/2018; Procedura esecutiva n°491/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto, assunta in riserva all'udienza del 16/5/2018. La detta riserva non è stata ancora sciolta. Procedura esecutiva n°261/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto, prossima udienza 20/6/2018. Procedura esecutiva n°456/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 21/9/2018. Procedura esecutiva n°454/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 21/9/2018. Procedura esecutiva n°452/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, assunta in riserva per l'assegnazione all'udienza 18/5/2018 (riserva ancora non sciolta). Procedura esecutiva n°455/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 21/9/2018. Procedura esecutiva n°458/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 21/9/2018. Procedura esecutiva n°674/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani (in riserva ancora non sciolta). Procedura esecutiva n°8/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 6/7/2018. Procedura esecutiva n°10/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 6/7/2018. Procedura esecutiva n°12/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 6/7/2018. Procedura esecutiva n°14/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 6/7/2018. Procedura esecutiva n°15/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 6/7/2018. Procedura esecutiva n°453/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto udienza 18/7/2018. Procedura esecutiva n°457/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto udienza 18/7/2018. Procedura esecutiva n°459/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto udienza 18/7/2018. Procedura esecutiva n°313/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto udienza assunta in riserva all'udienza del 30/5/2018. Procedura esecutiva n°327/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto assunta in riserva udienza 30/5/2018. Procedura esecutiva n°259/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott. Noto udienza, assunta in riserva all'udienza del 30/5/2018. Procedura esecutiva n°36/2018 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 1/6/2018. Procedura esecutiva n°490/2017 R.G.E. Tribunale di Enna, Giudice Dott.ssa Tricani, udienza 1/6/2018

L'Avv. Bauso dichiara che per tutte le procedure sopra esposte, ad oggi, non vi è stata alcuna assegnazione in favore del sig. Statello Vito il cui credito, pertanto, ad oggi, risulta totalmente insoddisfatto. L'Avv. Bauso si riserva, in caso di future assegnazioni, a totale e/o parziale soddisfazione del credito del proprio assistito, di dichiarare nei modi e nei termini di legge, dette, eventuali (future) assegnazioni, rinunciando al credito in misura proporzionale al credito soddisfatto; dichiara infine che il titolo esecutivo per cui si interviene è costituito da un decreto ingiuntivo (n°90/2018 del 7\_16.3.2018) per crediti da lavoro emesso dal Tribunale di Enna Sezione Lavoro e costituisce un credito privilegiato.

*E', altresì, presenti per il creditore principale, Sig. Leneri Giuseppe, l'Avv. Marco Androna, il quale esibisce copia della visura camerale dell'ATO ENNA ENNA S.p.A. in liquidazione aggiornata alla data odierna, nonché copia dell'ultimo Bilancio approvato e che si riserva di*

depositare telematicamente. L'Avv. Ulderico Tramentore della,  
altresì, che trattandosi di creditore privilegiato essendo la  
voratore, i crediti per i quali si procede ~~non~~ rientra  
no nell'ambito dell'art. 545, 1° e 4° co. per la conseguenza  
che, alla luce della riforma dell'art. 548, 1° co., c.p.c., non  
essendo il terzo (Comune di Biacca Armerina) comparso  
all'udienza stabilita, il credito pignorato si considera  
non contestato ai fini del procedimento in corso e della  
esecuzione fondata sul provvedimento esecutivo. Pertanto,  
si chiede che il G.E. provveda ex artt. 552 e 553 c.p.c.  
L'Avv. Tramentore esibisce avviso di ricevimento dell'atto  
di pagamento nei confronti del debitore esecutato, ove  
si riscontra la completa garanzia. L'Avv. Tramentore si  
oppone all'intervento del creditore Sig. Stelvio Vito, alla luce  
della irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo e permissivo  
prezetto in quanto notificati all'Avv. Antonio Di Uccio non più  
liquidatore delle Ats Enna Enna S.p.a. in liquidazione.  
L'Avv. Sansò si oppone a quanto esposto dal creditore  
prezidente nonché alle riserve della Camera  
di Commercio. Il Dott. Di Mauro risulta essere il  
liquidatore e legale rappresentante del debitore Euphonia  
che notifica del d.i. <sup>esecutivo</sup> e quindi convalida. Per l'effetto  
L'Avv. Sansò insiste in intervenuto.

orig.

rilasciato che il terzo pignozzato Comune di Pieve Armerina,  
nonostante abbia ricevuto le notifiche dell'atto di  
pignozzamento il 29/11/15, nonché non le dichiarazioni  
ex art. 547 c.p.c.;

rilasciato che il precedente lecontestato Pedichiarazioni  
dei terzi Comuni di Lupatate, Micosie, Cetemnuove, Berrefrance,  
Emme e Troina;

ritenuto necessario preliminarmente alle decisioni sulle  
richieste delle parti, fissare altre udienze ex  
art. 548 c.p.c., affinché il terzo Comune di Pieve  
Armerina dichiari il debito verso Emma Europe  
in liquidazione, nonché omere il precedente  
di notificare ai terzi Comuni di Lupatate, Micosie,  
Cetemnuove, Berrefrance, Emme e Troina, memori  
di contestazione ex art. 549 c.p.c.;

pp-e

Pisse:  
per la dichiarazione del terzo Comune di Pieve Armerina  
il 19/10/2018, con esplicito contestamento  
in mancanza il credito verrà eseguito ex art. 548 c.p.c.  
- per rispondere alle contestazioni del credito al 3

more alle dichiarazioni dei redditi con  
stesse indicate del 19/10/18, omesso il  
procedente delle notifiche di memoria di contestazione  
e del punto verbale n. 2007. prime di telesele  
o vice, infine, il procedente delle notifiche del  
punto verbale al loro Comune di Pieve D'Almondo  
n. 2007. prime di telesele.

di

# Avv. Mario Tramontana

N. Prot. : 0012224  
Data Prot. : 10-10-2018 09:37:11  
Tipo Reg. : Entrata  
Cod. AOO : c\_a676\_aoo  
Den. Amm. : Comune di Barrafranc

Via Canfora n.26 ▪ 95128 ▪ Catania  
Fax 095/8133061 ▪ Cell. 349 458 12 19  
e-mail avv.tramontana@fastwebnet.it  
PEC mario.tramontana@pec.ordineavvocaticatania.it  
C.F. TRM MRA 80P20 C351E - P.IVA 04960200873



**TRIBUNALE DI ENNA – ES. MOBILIARI**

**R.G.E. N. 36/2018 – G. DOTT.SSA TRICANI**

**MEMORIA DI CONTESTAZIONE DICHIARAZIONI DI TERZI**

**EX ART. 549 C.P.C.**

Per il sig. **Laneri Giuseppe**, nato a Leonforte (EN) ed ivi residente Via Papa Luciani, (C.F.: LNR GPP 62M03 E536W), elettivamente domiciliato in Catania, Via Canfora n. 26, presso lo studio dell'Avv. Mario Tramontana (C.F.: TRM MRA 80P20 C351E) che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso per D.I., il quale difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 095.8133061 o indirizzo PEC mario.tramontana@pec.ordineavvocaticatania.it così indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 D.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68;

**- CREDITORE PROCEDENTE -**

**CONTRO**

- **Comune di Leonforte** (EN), ), in persona del suo Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Corso Umberto n. 231, (C.F.: 80002240861), protocollo@pec.comune.leonforte.en.it;
- **Comune di Nicosia** (EN), ), in persona del suo Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Garibaldi, (C.F.: 81002210862), PEC protocollo@pec.comunenicosia.gov.it;
- **Comune di Catenanuova** (EN), in persona del suo Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Aldo Moro n.15 già Piazza Municipio, (C.F.: 80001380866), PEC info@pec.comune.catenanuova.en.it;
- **Comune di Enna**, in persona del suo Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Piazza Coppola n. 1, (C.F.: 00100490861), PEC protocollo@pec.comune.enna.it;

- **Comune di Barrafranca (EN)** ), in persona del suo Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Via Santa Rita, (C.F.: 80003210863), PEC comune.barrafranca@pec.aruba.it;

- **Comune di Troina (EN)** , in persona del Sindaco p.t., domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Via Conte Ruggero n. 4, (C.F.: 81000970863), PEC comunetroina@legalmail.it;

- **TERZI CONTESTATI** -

### **PREMESSO CHE**

- all'udienza del 01.06.2018, il G.E. dott.ssa Tricani, con Ordinanza resa in udienza, rilevava la contestazione del creditore procedente Laneri Giuseppe nei confronti delle dichiarazioni rese dai terzi Comuni di Leonforte, Nicosia, Catenanuova, Barrafranca, Enna e Troina;

- il G.E. rilevava, altresì, che il terzo pignorato Comune di Piazza Armerina, nonostante il ricevimento della notifica dell'atto di pignoramento in data 29/11/2017, non rendeva la dichiarazione ex art. 547 c.p.c;

- pertanto, provvedeva a fissare l'udienza del 19/10/2018 per la dichiarazione del terzo Comune di Piazza Armerina, nonché per consentire, alla medesima udienza, ai terzi Comuni di Leonforte, Nicosia, Catenanuova, Barrafranca, Enna e Troina di rispondere alle contestazioni del creditore procedente Laneri Giuseppe, mosse alle dichiarazioni rese dai predetti Comuni;

- tutto ciò premesso, il Sig. Laneri Giuseppe, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato, con la presente Memoria, nello specifico contesta le dichiarazioni rese dai terzi Comuni pignorati di cui in epigrafe per i seguenti motivi:

#### **1) COMUNE DI LEONFORTE**

Con riferimento alla dichiarazione resa dal Comune di Leonforte si rileva a Codesto Giudice dell'Esecuzione che la dichiarazione trasmessa a mezzo PEC dal suddetto Comune risulta essere **elusiva** in quanto **non consente l'esatta identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo** e ciò, in violazione con le norme procedurali che, al contrario, per ragioni di economia e di celerità processuale, idonee a garantire una

più spedita tutela dei diritti del creditore, prevedono a carico del terzo pignorato doveri di collaborazione a favore del creditore precedente idonei, in caso di violazione, a fondare ipotesi di responsabilità aquiliana, in capo al terzo medesimo.

Invero, il Comune di Leonforte con la dichiarazione resa in data 16.02.2018, si limita ad affermare che non sussistono, alla data del pignoramento, debiti nei confronti della Società EnnaEuno S.p.A., senza rappresentare l'esistenza di precedenti atti di pignoramento da parte di altri creditori nei confronti del medesimo debitore e senza riferimento ad alcun documento contabile dal quale risulta la mancanza di debiti nei confronti della EnnaEuno S.p.A.

Il Comune di Leonforte è tra i comuni facenti parte dell'ATO EnnaEuno rispetto al periodo lavorativo del creditore precedente per cui è causa, pertanto deve necessariamente avere rapporti di debito/credito nei confronti della società odierna debitrice e che, con la suddetta dichiarazione (elusiva e resa senza alcun supporto documentale e comunque priva dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le dichiarazioni dei terzi pignorati), ha allontanato nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo *de quo*.

## **2) COMUNE DI NICOSIA**

Quanto al Comune di Nicosia, se da una parte la dichiarazione resa contiene il riferimento circa l'esistenza di precedenti atti di pignoramento da parte di altri creditori nei confronti del medesimo debitore, dall'altro la stessa risulta contraddittoria.

Infatti, mentre la Segreteria Generale e l'Ufficio Contenzioso, dichiarano l'insussistenza di qualsivoglia rapporto economico (di debito e di credito) nei confronti della EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, al contrario l'Ufficio Finanziario, l'Ufficio Tecnico Comunale e il IV° Settore affermano la sussistenza di rapporti economici con la società odierna debitrice esecutata.

Pertanto, manifesta è la contraddittorietà della dichiarazione resa dal Comune di Nicosia, anch'esso facente parte dell'ATO EnnaEuno rispetto al periodo lavorativo del creditore precedente per cui è causa, il quale attraverso una condotta artatamente contraddittoria ed elusiva, ha creato un pregiudizio per il creditore esecutante, nonché per una celere

definizione del procedimento esecutivo, rendendo indispensabile la spendita di un'ulteriore attività processuale a carattere incidentale e cognitivo.

### **3) COMUNE DI CATENANUOVA**

Anche con riferimento alla dichiarazione resa dal Comune di Catenanuova si rileva a Codesto Giudice dell'Esecuzione che la dichiarazione trasmessa a mezzo PEC risulta essere elusiva in quanto non consente l'esatta identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo e ciò, in violazione con le norme procedurali che, al contrario, per ragioni di economia e di celerità processuale, idonee a garantire una più spedita tutela dei diritti del creditore, prevedono a carico del terzo pignorato doveri di collaborazione a favore del creditore procedente idonei, in caso di violazione, a fondare ipotesi di responsabilità aquiliana, in capo al terzo medesimo.

Invero, il Comune di Catenanuova con la dichiarazione resa in data 05.12.2017, si limita ad affermare che non sussistono, alla data del pignoramento, presso l'Ufficio Finanziario, alcun atto di liquidazione nei confronti della Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, senza rappresentare la sussistenza di un rapporto debitorio nei confronti dell'odierna debitrice esecutata; senza rappresentare l'esistenza di precedenti atti di pignoramento da parte di altri creditori nei confronti del medesimo debitore; senza riferimento ad alcun documento contabile dal quale risulta la mancanza di debiti nei confronti della EnnaEuno S.p.A.

Il Comune di Catenanuova è tra i comuni facenti parte dell'ATO EnnaEuno rispetto al periodo lavorativo del creditore procedente per cui è causa, pertanto deve necessariamente avere rapporti di debito/credito nei confronti della società odierna debitrice e che, con la suddetta dichiarazione (elusiva e resa senza alcun supporto documentale e comunque priva dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le dichiarazioni dei terzi pignorati), ha allontanato nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo *de quo*.

### **4) COMUNE DI ENNA**

- Con riferimento alla dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal Comune di Enna, occorre rilevare in primo luogo che l'Avvocatura Comunale del Comune di Enna ha attestato che

l'Ente in questione non ha alcun debito "certo liquido ed esigibile" nei confronti di EnnaEuno S.p.A. in liquidazione.

Con tale dichiarazione il Comune di Enna ha dichiarato, pertanto, la sussistenza di debiti, anche se da quantificarsi.

Invero, la circostanza per cui il Comune di Enna non ha alcun debito "certo liquido ed esigibile" nei confronti di EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, è dovuta al solo fatto che quest'ultima non presenta bilanci dal 2008. Ciò, quindi, non esclude la sussistenza in capo al Comune di Enna di debiti (anche se da quantificarsi) nei confronti della debitrice esecutata.

- Inoltre, si contesta, altresì, l'affermazione del Comune di Enna in merito alla circostanza per cui dal 21.07.2017 la gestione dei rifiuti urbani del medesimo Ente risulta gestita da altra società. Invero, il titolo esecutivo su cui si fonda il pignoramento in questione (D.I. n. 233/2017 del Tribunale di Enna emesso il 05.04.2017) riguarda mensilità non corrisposte all'odierno creditore che vanno dall'Agosto 2016 al Gennaio 2017, dunque, ben prima della consegna della gestione rifiuti urbani dalla società EnnaEuno S.p.A. alla Ecoennaservizi s.r.l.

Pertanto, l'odierno Giudicante non dovrà prendere in considerazione tale attestazione in quanto fuorviante e completamente avulsa dal procedimento esecutivo per cui è causa.

- Si contesta, altresì, l'affermazione del Comune di Enna in merito alla circostanza per cui EnnaEuno S.p.A. in liquidazione non approva i propri bilanci dal 2008. Detta affermazione, infatti, non può in alcun modo danneggiare il creditore esecutante, il cui credito risulta certo, liquido ed esigibile.

Invero, la circostanza per cui la società odierna debitrice non presenta bilanci dal 2008, come sopra già specificato, non certifica in alcun modo la mancanza di rapporti di credito/debito tra la prima e il Comune di Enna, tanto che **quest'ultimo Ente è stato considerato debitore nei confronti della EnnaEuno S.p.A. in liquidazione e le somme di cui ai rispettivi pignoramenti presso terzi sono state assegnate con diverse Ordinanze ex art. 552 c.p.c. rese dall'odierno G.E. in diversi procedimenti (R.g.n.**

490/2017, G. Dr.ssa Tricani - R.g.n. 8/2018, G. Dr.ssa Tricani - R.g.n. 10/2018, G. Dr.ssa Tricani - R.g.n. 12/2018, G. Dr.ssa Tricani).

Pertanto, con la presente si contesta quanto dichiarato ex art. 547 c.p.c. dal terzo Comune di Enna per i motivi sopra indicati e si reitera la richiesta di assegnazione delle somme dovute al Sig. Laneri Giuseppe, ponendole esecutivamente a carico del medesimo Ente.

##### 5) COMUNE DI BARRAFRANCA

Quanto alla dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. dal Comune di Barrafranca si contesta l'affermazione secondo la quale la "Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione non ha mai quantificato somme certe liquide ed esigibili nei confronti di questo Comune e che l'ultimo bilancio approvato dall'Assemblea dei soci risale al 2007 e non risultano approvati bilanci consuntivi".

Ebbene, in primo luogo non è vero che l'ultimo Bilancio della Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione risalga al 2007, poiché come attestato dal Comune di Enna, l'ultimo Bilancio è stato presentato nel 2008.

Inoltre, la superiore circostanza insieme a quella per cui la Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione non ha mai quantificato somme certe liquide ed esigibili nei confronti di questo Comune, non certifica in alcun modo la mancanza di rapporti di credito/debito tra la prima e il Comune di Barrafranca. Detta affermazione, infatti, non può in alcun modo danneggiare il creditore esecutante, il cui credito risulta certo, liquido ed esigibile.

Ebbene è lo stesso Comune di Barrafranca a dichiarare che "... questo Ente non può certificare l'entità dell'eventuale credito attualmente esigibile dalla stessa società d'ambito EnnaEuno S.p.A. in liquidazione". Detta affermazione, va sicuramente a vantaggio delle ragioni dell'odierno creditore esecutante, in quanto conferma l'esistenza di un credito dell'odierna debitrice nei confronti del Comune di Barrafranca, da determinarsi soltanto nel *quantum*.

Ed ancora, si contesta l'affermazione del Comune di Barrafranca in merito alla circostanza per cui dal 09.10.2017 la gestione dei rifiuti urbani del medesimo Ente risulta gestita da altra Ditta. Invero, il titolo esecutivo su cui si fonda il pignoramento in questione (D.I. n. 233/2017 del Tribunale di Enna emesso il 05.04.2017) riguarda

mensilità non corrisposte all'odierno creditore che vanno dall'Agosto 2016 al Gennaio 2017, dunque, ben prima della consegna della gestione rifiuti urbani dalla società EnnaEuno S.p.A. alla Ecoennaservizi s.r.l.

Pertanto, l'odierno Giudicante non dovrà prendere in considerazione tale attestazione in quanto fuorviante e completamente avulsa dal procedimento esecutivo per cui è causa.

Conseguentemente, con la presente si contesta quanto dichiarato ex art. 547 c.p.c. dal terzo Comune di Barrafranca per i motivi sopra indicati e si reitera la richiesta di assegnazione delle somme dovute al Sig. Laneri Giuseppe, ponendole esecutivamente a carico del medesimo Ente.

#### **6) COMUNE DI TROINA**

Infine, per quanto riguarda la dichiarazione resa dal terzo Comune di Troina, si rileva a Codesto Giudice dell'Esecuzione che la dichiarazione trasmessa a mezzo PEC risulta essere elusiva in quanto non consente l'esatta identificazione del credito o dei beni in possesso del terzo e ciò, in violazione con le norme procedurali che, al contrario, per ragioni di economia e di celerità processuale, idonee a garantire una più spedita tutela dei diritti del creditore, prevedono carico del terzo pignorato doveri di collaborazione a favore del creditore procedente idonei, in caso di violazione, a fondare ipotesi di responsabilità aquiliana, in capo al terzo medesimo.

Invero, il Comune di Troina con la dichiarazione resa in data 01.12.2017, si limita ad affermare che questo Ente non è debitore nei confronti della Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, senza rappresentare l'esistenza di precedenti atti di pignoramento da parte di altri creditori nei confronti del medesimo debitore; senza riferimento ad alcun documento contabile dal quale risulta la mancanza di debiti nei confronti della EnnaEuno S.p.A.

Il Comune di Troina è tra i comuni facenti parte dell'ATO EnnaEuno rispetto al periodo lavorativo del creditore procedente per cui è causa, pertanto deve necessariamente avere rapporti di debito/credito nei confronti della società odierna debitrice e che, con la suddetta dichiarazione (elusiva e resa senza alcun supporto documentale e comunque priva dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le dichiarazioni dei terzi

pignorati), ha allontanato nel tempo la realizzazione del credito fatto valere nel procedimento esecutivo *de quo*.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, il Sig. Laneri Giuseppe, con la presente memoria:

- **contesta** le superiori dichiarazioni rese ex art. 47 c.p.c. dai terzi Comuni sopra citati per i motivi meglio indicati in premessa;
- **reitera** la richiesta di assegnazione delle somme dovute al Sig. Laneri Giuseppe, ponendole esecutivamente a carico dei medesimi Comuni Terzi Pignorati.

Si allegano:

- 1) Dichiarazioni ex art. 547 c.p.c. dei terzi Comuni pignorati;
- 2) verbale di udienza del 01.06.18.

Catania, li 09.10.2018

**Avv. Mario Tramontana**

